

Oggetto: Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 dal titolo *“Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”*.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche del territorio, Mobilità, Rifiuti

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 *“Nuovo Statuto della Regione Lazio”*.

VISTA la Legge Regionale del 20 novembre 2001, n. 25, *“Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”*.

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*.

VISTO il Regolamento Regionale 29 aprile 2013, n. 6, *“Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”*.

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2013, n. 14 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014 - 2016”*.

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2013 n. 13, *“Legge di stabilità regionale 2014”*.

VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”*.

VISTA la direttiva 2008/98/Ce contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni

VISTO il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2007 di emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010, recante “*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Abrogazione del DM 3 agosto 2005*”.

VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modificazioni.

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con deliberazione Consiliare n.14 del 18 gennaio 2012.

VISTO il decreto legislativo n.46 del 04 marzo 2014, recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” di modifica del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 26, comma 1 che ha sostituito l’Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO che la DGR 239/2008 e s.m.i. ha stabilito che le A.I.A. sono di competenza esclusiva della Regione;

PRESO ATTO che a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. 46/2014 al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’impiantistica di gestione rifiuti ricadente in A.I.A. è stata estesa anche ad impianti che precedentemente non necessitavano di tale tipologia autorizzativa come invece individuati dalla stessa D.G.R. n.239/2008 e s.m.i. di competenza delle Province o dei Comuni;

PRESO ATTO, pertanto, che a partire dal 2008, relativamente agli impianti non più di competenza dell’ex Commissario Delegato di cui all’Ordinanza del Ministro dell’Interno delegato alla Protezione Civile n. 2992/99 e s.m.i., è stato avviato un processo di normalizzazione amministrativa che, in considerazione delle competenze e delle deleghe richiamate nella L.R. 27/98, come riviste alla luce di quanto riportato nel D.Lgs. 59/05 allegato 1 punto 5 (ora punto 5 allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) coinvolga, oltre all’Amministrazione Regionale, le Province e i Comuni del Lazio;

CONSIDERATO che il processo di normalizzazione delle procedure amministrative su richiamato, iniziato con la D.G.R. n.239/2008 su menzionata, non è ancora stato portato a compimento, dovendo in primis, alla luce della normativa sopravvenuta di modifica del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., modificare e adeguare la L.R. 27/98;

RITENUTO, pertanto, nelle more della modifica della L.R. n.27/1998 e al fine di non modificare l'assetto delle competenze amministrative in materia di rifiuti stabilite dalla normativa nazionale e regionale antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, di dover modificare la D.G.R. n.239/2008 nelle parti in contrasto con la normativa attualmente vigente, consentendo altresì agli Enti delegati di avere la competenza di effettuare procedimenti ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (A.I.A.);

VERIFICATO che, nelle more di una più ampia e approfondita modifica della L.R. 27/1998 e della stessa D.G.R. n.239/2008, l'impiantistica di competenza regionale, provinciale e comunale con le modifiche apportate dalla presente delibera resterà analoga a quella prevista prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, garantendo quindi la continuità amministrativa sul territorio regionale;

RITENUTO necessario dunque modificare la DGR 239/2008 e s.m.i. come di seguito riportato:

- **il capitolo 2. del documento è sostituito integralmente dal seguente:**

2. *Modalità e criteri per l'individuazione delle competenze*

Nell'individuare le pratiche da trasferire, gli uffici regionali devono prendere in considerazione, in via prioritaria, le attività richiamate nel punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, e successivamente le deleghe richiamate nella L.R. 27/98 artt. 5 e 6.

Ne consegue che, fino all'adeguamento della normativa vigente:

- *è di competenza regionale, secondo la tipologia d'impianto, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ovvero il rilascio*

dell'autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti sotto riportati:

1. *impianti che svolgono attività di eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, incluse le attività preliminari, quali definite negli allegati B e C (operazioni da R1 a R9) alla parte IV al D.Lgs. 152/06;*
2. *impianti di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;*
3. *impianti di cui al punto 5.3, lettere a), 1), 2) e 3) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ovvero impianti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle attività indicate ai punti 1), 2) e/o 3);*
4. *impianti di cui al punto 5.3, lettera b), 3) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ovvero impianti che effettuano il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al pretrattamento dei rifiuti destinati, per la maggiore frazione in uscita dall'impianto, all'incenerimento o al co-incenerimento;*
5. *discariche per rifiuti speciali pericolosi e non, e discariche per inerti ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti lapidei provenienti da attività di demolizione e costruzione richiamati nella tab. 1 del D.M. 27 settembre 2010;*
6. *impianti di cui al punto 5.5, dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 non di competenza provinciale;*
7. *impianti mobili previsti nell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06;*
8. *impianti sperimentali previsti dall'art. 211 del D.Lgs. 152/06.*

- è di competenza delle Province il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ovvero il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti sotto riportati:

1. *impianti per il recupero di rifiuti pericolosi non di competenza regionale (operazioni R10, R11, R12, R13, R14);*
2. *impianti di trattamento di rifiuti non pericolosi e impianti di cui al punto 5.3 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ad eccezione di quelli di competenza regionale o comunale;*
3. *impianti di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e impianti di cui al punto 5.5, dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 che effettuano esclusivamente operazioni di stoccaggio/accumulo temporaneo;*
4. *stazioni di trasferimento dei rifiuti.*

E', inoltre di competenza delle Province il rilascio dell'autorizzazione per l'uso agricolo dei fanghi.

- è di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ovvero il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti sotto riportati:

1. *impianti di autorottamazione che svolgono unicamente operazioni di stoccaggio (R13), messa in sicurezza e demolizione sul rifiuto 16.01.04* o di parti dello stesso, nonché pressatura (R3) sul rifiuto 16.01.06 o parti dello stesso, richiamate nel D.Lgs. 209/03 e che gestiscono i rifiuti derivanti dalle attività di messa in sicurezza o di demolizione nel rispetto dei criteri definiti per il deposito temporaneo dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 ovvero secondo l'operazione R14 richiamata nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06;*

2. *impianti di rottamazione di apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose e loro componenti, come elencate nell'allegato II del D.Lgs. 49/2014 che svolgono unicamente operazioni di stoccaggio (R13), reimpiego, di messa in sicurezza e smontaggio dei rifiuti per il successivo avvio alle fasi di recupero o riciclo e che gestiscono i rifiuti derivanti dalle attività di messa in sicurezza o di demolizione nel rispetto dei criteri definiti per il deposito temporaneo dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 ovvero secondo l'operazione R14 richiamata nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06;*
3. *Gli impianti di rottamazione per il recupero, riciclo, reimpiego di apparecchiature fuori uso e loro componenti, come elencate nell'allegato II al D.Lgs. 49/2014, non contenenti sostanze pericolose;*
4. *impianti di recupero di rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione;*
5. *discariche per rifiuti inerti lapidei provenienti da attività di demolizione e costruzione richiamati nella tab. 1 del D.M. 27 settembre 2010;*

La Regione, le Province e i Comuni ai sensi della L.R. 7/2014 art. 5 comma 38, si avvalgono del supporto tecnico di ARPA Lazio per la valutazione tecnica nell'ambito dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni.

- le frasi seguenti riportate nel capitolo 6 a pag. 11 e pag.12 del documento:

- 6. *Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 59/05 per gli impianti richiamati nell'allegato I punto 5 del medesimo D.Lgs.***

4.1 Impianti nuovi o da sottoporre a modifica sostanziale

Nelle more del coordinamento della procedura per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale e la V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 152/06, ovvero

in caso di mancato adeguamento, per il periodo previsto dall'art. 35 del citato D.Lgs., l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 59/05 per i nuovi impianti ancora da realizzare o in caso di modifica sostanziale agli impianti esistenti, è rilasciata dall'Area Rifiuti della Regione Lazio.

Presso l'Area è individuata un'apposita stanza presso la quale depositare i documenti e gli atti inerenti il procedimento ai fini della consultazione del pubblico.

La documentazione deve essere conforme a quanto riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2006 n. 288 pubblicata sul B.U.R.Lazio n. 16 del 10 giugno 2006 – Supp. Ordinario n. 4.

Nel caso in cui la documentazione su richiamata non risulti completa l'Area chiede all'istante di integrare la stessa e sospende i termini di legge. Gli stessi tornano a decorrere dalla data di consegna degli elaborati integrativi richiesti. Nel caso in cui le integrazioni non pervengano entro il termine massimo di 60 giorni, il procedimento viene concluso con esito negativo.

sono sostituite dalle seguenti frasi:

6. Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 per gli impianti richiamati nell'allegato VIII alla parte seconda punto 5 del medesimo D.Lgs.

6.1 Impianti nuovi o da sottoporre a modifica sostanziale

Nelle more del coordinamento della procedura per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale e la V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 152/06, ovvero in caso di mancato adeguamento, per il periodo previsto dall'art. 35 del citato D.Lgs., l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III Bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i nuovi impianti ancora da realizzare o in caso di modifica sostanziale agli impianti esistenti, è rilasciata dall'Autorità Competente individuata dal precedente capitolo 2.

Presso l' Autorità Competente è individuata un'apposita stanza presso la quale depositare i documenti e gli atti inerenti il procedimento ai fini della consultazione del pubblico.

La documentazione deve essere conforme a quanto riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2006 n. 288 pubblicata sul B.U.R.Lazio n. 16 del 10 giugno 2006 – Supp. Ordinario n. 4 e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui la documentazione su richiamata non risulti completa l' Autorità Competente chiede all'istante di integrare la stessa e sospende i termini di legge. Gli stessi tornano a decorrere dalla data di consegna degli elaborati integrativi richiesti. Nel caso in cui le integrazioni non pervengano entro il termine massimo di 60 giorni, il procedimento viene concluso con esito negativo.

CONSIDERATO che il presente atto non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

per le considerazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

DELIBERA

di modificare il documento “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98” allegato alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 (di seguito “documento”), come segue:

- **il capitolo 2. del documento è sostituito integralmente dal seguente:**
3. Modalità e criteri per l'individuazione delle competenze

Nell'individuare le pratiche da trasferire, gli uffici regionali devono prendere in considerazione, in via prioritaria, le attività richiamate nel punto 5 dell'allegato VIII

alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, e successivamente le deleghe richiamate nella L.R. 27/98 artt. 5 e 6.

Ne consegue che, fino all'adeguamento della normativa vigente:

- è di competenza regionale, secondo la tipologia d'impianto, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ovvero il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti sotto riportati:

9. *impianti che svolgono attività di eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, incluse le attività preliminari, quali definite negli allegati B e C (operazioni da R1 a R9) alla parte IV al D.Lgs. 152/06;*
10. *impianti di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;*
11. *impianti di cui al punto 5.3, lettere a), 1), 2) e 3) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ovvero impianti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle attività indicate ai punti 1), 2) e/o 3);*
12. *impianti di cui al punto 5.3, lettera b), 3) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ovvero impianti che effettuano il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al pretrattamento dei rifiuti destinati, per la maggiore frazione in uscita dall'impianto, all'incenerimento o al co-incenerimento;*
13. *discariche per rifiuti speciali pericolosi e non, e discariche per inerti ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti lapidei provenienti da attività di demolizione e costruzione richiamati nella tab. 1 del D.M. 27 settembre 2010;*
14. *impianti di cui al punto 5.5, dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 non di competenza provinciale;*

15. impianti mobili previsti nell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06;

16. impianti sperimentali previsti dall'art. 211 del D.Lgs. 152/06.

- è di competenza delle Province il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ovvero il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti sotto riportati:

5. impianti per il recupero di rifiuti pericolosi non di competenza regionale (operazioni R10, R11, R12, R13, R14);

6. impianti di trattamento di rifiuti non pericolosi e impianti di cui al punto 5.3 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ad eccezione di quelli di competenza regionale o comunale;

7. impianti di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e impianti di cui al punto 5.5, dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 che effettuano esclusivamente operazioni di stoccaggio/accumulo temporaneo;

8. stazioni di trasferimento dei rifiuti.

E', inoltre di competenza delle Province il rilascio dell'autorizzazione per l'uso agricolo dei fanghi.

- è di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ovvero il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti sotto riportati:

7. impianti di autorottamazione che svolgono unicamente operazioni di stoccaggio (R13), messa in sicurezza e demolizione sul rifiuto 16.01.04* o di parti dello stesso, nonché pressatura (R3) sul rifiuto 16.01.06 o parti dello stesso, richiamate nel D.Lgs. 209/03 e che gestiscono i rifiuti derivanti dalle attività di

messa in sicurezza o di demolizione nel rispetto dei criteri definiti per il deposito temporaneo dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 ovvero secondo l'operazione R14 richiamata nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06;

- 8. impianti di rottamazione di apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose e loro componenti, come elencate nell'allegato II del D.Lgs. 49/2014 che svolgono unicamente operazioni di stoccaggio (R13), reimpiego, di messa in sicurezza e smontaggio dei rifiuti per il successivo avvio alle fasi di recupero o riciclo e che gestiscono i rifiuti derivanti dalle attività di messa in sicurezza o di demolizione nel rispetto dei criteri definiti per il deposito temporaneo dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 ovvero secondo l'operazione R14 richiamata nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06;*
- 9. Gli impianti di rottamazione per il recupero, riciclo, reimpiego di apparecchiature fuori uso e loro componenti , come elencate nell'allegato II al D.Lgs. 49/2014, non contenenti sostanze pericolose;*
- 10. impianti di recupero di rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione;*
- 11. discariche per rifiuti inerti lapidei provenienti da attività di demolizione e costruzione richiamati nella tab. 1 del D.M. 27 settembre 2010;*

La Regione, le Province e i Comuni ai sensi della L.R. 7/2014 art. 5 comma 38, si avvalgono del supporto tecnico di ARPA Lazio per la valutazione tecnica nell'ambito dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni.

- le frasi seguenti riportate nel capitolo 6 a pag. 11 e pag.12 del documento:

12. Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 59/05 per gli impianti richiamati nell'allegato I punto 5 del medesimo D.Lgs.

4.1 Impianti nuovi o da sottoporre a modifica sostanziale

Nelle more del coordinamento della procedura per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale e la V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 152/06, ovvero in caso di mancato adeguamento, per il periodo previsto dall'art. 35 del citato D.Lgs., l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 59/05 per i nuovi impianti ancora da realizzare o in caso di modifica sostanziale agli impianti esistenti, è rilasciata dall'Area Rifiuti della Regione Lazio.

Presso l'Area è individuata un'apposita stanza presso la quale depositare i documenti e gli atti inerenti il procedimento ai fini della consultazione del pubblico.

La documentazione deve essere conforme a quanto riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2006 n. 288 pubblicata sul B.U.R.Lazio n. 16 del 10 giugno 2006 – Supp. Ordinario n. 4.

Nel caso in cui la documentazione su richiamata non risulti completa l'Area chiede all'istante di integrare la stessa e sospende i termini di legge. Gli stessi tornano a decorrere dalla data di consegna degli elaborati integrativi richiesti. Nel caso in cui le integrazioni non pervengano entro il termine massimo di 60 giorni, il procedimento viene concluso con esito negativo.

sono sostituite dalle seguenti frasi:

7. Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 per gli impianti richiamati nell'allegato VIII alla parte seconda punto 5 del medesimo D.Lgs.

6.1 Impianti nuovi o da sottoporre a modifica sostanziale

Nelle more del coordinamento della procedura per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale e la V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 152/06, ovvero in caso di mancato adeguamento, per il periodo previsto dall'art. 35 del citato D.Lgs., l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III Bis del D.Lgs. 152/2006 e

s.m.i. per i nuovi impianti ancora da realizzare o in caso di modifica sostanziale agli impianti esistenti, è rilasciata dall'Autorità Competente individuata dal precedente capitolo 2.

Presso l' Autorità Competente è individuata un'apposita stanza presso la quale depositare i documenti e gli atti inerenti il procedimento ai fini della consultazione del pubblico.

La documentazione deve essere conforme a quanto riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2006 n. 288 pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 16 del 10 giugno 2006 – Supp. Ordinario n. 4 e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui la documentazione su richiamata non risulti completa l' Autorità Competente chiede all'istante di integrare la stessa e sospende i termini di legge. Gli stessi tornano a decorrere dalla data di consegna degli elaborati integrativi richiesti.

Nel caso in cui le integrazioni non pervengano entro il termine massimo di 60 giorni, il procedimento viene concluso con esito negativo.

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web della Regione (www.regione.lazio.it).

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.